



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – e ss.mm.ii - concernente “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l'art. 9 - così come modificato dal co. 329 della Legge 232 del 11 dicembre 2016 - il quale prevede l'istituzione di un *Fondo di Ateneo per la premialità*, finalizzato all'accantonamento di risorse ai fini della attribuzione di un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati;

VISTI per quanto attiene alle risorse che confluiscono nel Fondo sopra citato e destinate alla attribuzione di compensi premiali: l'art. 53, comma 7 del D.Lgs n. 165/2001; l'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005; l'art. 6, commi 9 e 14, della Legge n. 240/2010 e s.m.i; l'art. 1, commi da 314 a 337, della Legge 232/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità ed, in particolare, l'art. 31, co. 4;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 4761 del 27/11/2018;

RITENUTO opportuno rivisitare il testo del suddetto *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*, al fine di meglio definire le modalità di costituzione e gestione del Fondo di cui trattasi nonché le modalità ed i criteri per la determinazione e la attribuzione dei compensi aggiuntivi a valere sulle risorse destinate alla premialità;

VISTA la Delibera n. 28 del 30/11/2021 (EO n. 2810 del 06/12/2021) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo *Regolamento per la costituzione e disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*;

VISTA la Delibera n. 227 del 30/10/2021 (EO n. 2856 del 09/12/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento;

DECRETA

Il *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*, emanato con D.R. n. 4761 del 27/11/2018, è modificato come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ed assume la denominazione di *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*.

Il suddetto *Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 4761 del 27/11/2018.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Il Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ (EX ART. 9 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – Costituzione del Fondo	1
Art. 3 – Criteri generali.....	2
Art. 4 – Criteri di impiego del Fondo per incarichi specifici	2
Art. 5 – Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, e per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione.....	2
Art. 6 – Procedura di valutazione e attribuzione dei compensi per specifici incarichi e per i risultati conseguiti.....	2
Art. 7 – Premialità per progetti competitivi	3
Art. 8 – Premialità per Principal Investigator di ERC.....	4
Art. 9 – Premialità per iniziativa Dipartimenti di Eccellenza a favore del personale dell'Ateneo.	5
Art. 10 – Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore	6
Art. 11 – Norme transitorie e finali.....	6
Art. 12 – Entrata in vigore.....	7

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del *Fondo di Ateneo per la premialità*, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti. Il Fondo è altresì finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.
3. I beneficiari del Fondo sono:
 - a. i professori di prima e seconda fascia, a tempo pieno e a tempo definito;
 - b. i ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo definito;
 - c. i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, a tempo pieno e a tempo definito;
 - d. il solo personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le indennità di funzione o di carica.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito da:
 - a. risorse finanziarie stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005;
 - b. risorse scaturenti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i.;
 - c. eventuali somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR ai sensi dell'art 9, comma 1, Legge 30.12.2010, n. 240;
 - d. risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi svolti dai professori e ricercatori in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati nei limiti delle economie riassegnate alle strutture dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31, comma 4 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.
3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, ai sensi del precedente comma, unicamente se non vi sono previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati, come attestato dal Responsabile della Struttura.
4. Il Consiglio di Amministrazione procede con cadenza annuale alla quantificazione del Fondo che deve essere successivamente sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione.



Art. 3 – Criteri generali

1. Per le risorse di cui all'art.2 comma 1, lettere a), b), c), d) e dell'art.2 comma 2 derivanti da quanto previsto all'art.7 comma 5 lettera c), il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari all'art. 1 comma 3, lettere a), b) e c) in relazione a impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi nonché in relazione ai risultati conseguiti.
2. Per le risorse di cui all'art. 2 comma 2 ad esclusione di quelle di cui all'art. 7 comma 5 lettera c), il compenso aggiuntivo può essere attribuito ai soggetti individuati come beneficiari all'art. 1 comma 3 che hanno contribuito all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati. Il contributo individuale all'acquisizione di tali risorse deve essere adeguatamente specificato ed evidenziato negli atti di liquidazione allegando idonea documentazione.
3. L'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo, di cui all'art. 1 comma 3 lettera d) è disciplinata da appositi criteri generali stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa.

Art. 4 – Criteri di impiego del Fondo per incarichi specifici

1. Ai professori e ricercatori può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo in relazione a impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e a condizione che per gli stessi non siano previste altre indennità o compensi.
2. Le tipologie di specifico incarico che danno luogo alla attribuzione di un compenso premiale sono definite ed aggiornate dal Senato Accademico, con particolare riferimento al piano strategico di Ateneo. Nell'elenco è altresì associato a ciascuna tipologia di incarico un punteggio.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 è inoltre specificato, per ciascun incarico, il soggetto preposto a certificare l'affidamento dell'incarico stesso.
4. Possono essere destinatari del compenso i professori e ricercatori che abbiano svolto l'incarico per almeno un anno nel biennio precedente la data di emanazione del bando di cui all'art.6, anche se cessati dal servizio.
5. Ai professori ed ai ricercatori destinatari del compenso aggiuntivo in quanto titolari di un incarico specifico ai sensi del presente articolo, nella medesima tornata di valutazione, non può essere riconosciuto il compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti.

Art. 5 – Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività didattica, di ricerca, e per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione

1. Ai professori ed ai ricercatori, può essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per i risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca e per l'assolvimento dei compiti organizzativi e di terza missione sulla base dei seguenti punteggi:
 - a. Didattica (fino a 40 punti)
 - b. Ricerca (fino a 40 punti)
 - c. Compiti organizzativi e di terza missione (fino a 20 punti)
2. I criteri specifici per l'attribuzione del punteggio sono definiti e aggiornati dal Senato Accademico.
3. Sono destinatari del compenso i professori e ricercatori che abbiano acquisito un punteggio almeno pari a 50.
4. Sono esclusi dai destinatari di detti compensi i professori e ricercatori che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art.6, abbiano percepito negli ultimi 2 anni compensi in relazione alla premialità per progetti competitivi o per Principal Investigator di ERC, in base agli artt. 7 e 8.

Art. 6 – Procedura di valutazione e attribuzione dei compensi per specifici incarichi e per i risultati conseguiti

1. La procedura di valutazione per l'attribuzione del compenso aggiuntivo in relazione all'art.4 e all'art.5 è indetta con bando, emanato con cadenza biennale dal Rettore, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione che definisce le risorse del Fondo di cui all'art.3 comma 1 da destinare a detta procedura.



2. È possibile presentare domanda anche contemporaneamente sia in relazione all'art.4 sia in relazione all'art. 5, intendendosi in tal caso che verrà conferito un unico compenso, o in relazione all'art.4 o in relazione all'art. 5, individuando quello che sia più favorevole per il professore o ricercatore.
3. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio, sono demandati ad un'apposita Commissione presieduta dal Rettore, o da suo delegato, e composta da almeno sei Professori/Ricercatori nominati dal Rettore stesso.
4. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono svolte da un apposito Gruppo di lavoro nominato con provvedimento del Direttore Generale.
5. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi decorrenti dal decreto di nomina della Commissione stessa. Al termine dei lavori, la Commissione formula due elenchi distinti corrispondenti rispettivamente agli aventi diritto al compenso aggiuntivo di cui all'art.4 e all'art.5 del presente Regolamento, redigendo apposito verbale che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione. In ciascun elenco, a ciascun nominativo è associato il relativo punteggio definito dall'art.4 comma 2 e dall'art.5 commi 1 e 2.
6. Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione, considerando le risorse a disposizione di cui al comma 1, definisce con propria delibera il compenso per i professori e ricercatori presenti nell'uno o nell'altro elenco, proporzionalmente al punteggio associato a ciascuno. Ai professori o ricercatori che dovessero figurare in entrambi gli elenchi è attribuito un unico compenso considerando il massimo tra i punteggi associati nei due elenchi.
7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone l'attribuzione dei compensi entro un mese dalla delibera di cui al comma precedente.
8. L'elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo e i relativi importi sono pubblicati sul sito internet istituzionale di Ateneo.

Art. 7 – Premialità per progetti competitivi

1. All'atto dell'assegnazione di un progetto competitivo e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione, il Responsabile della Struttura, al fine di consentire alla stessa il monitoraggio dell'andamento del progetto, comunica nella prima seduta utile dell'Organo deliberante della Struttura:

- a. l'avvenuta assegnazione del progetto;
- b. la volontà del Responsabile scientifico del progetto (nel caso di progetti multi-struttura, ciascuno per la propria struttura), resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare le eventuali economie di gestione del progetto per compensi a titolo di premialità come definito nei commi successivi.

Il Responsabile scientifico del progetto che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 5.

2. Le economie di gestione, di cui all'art. 2, comma 2, sono quelle che risultano, alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati effettivamente erogati all'Ateneo da detti soggetti pubblici e privati sulle voci spese generali (overhead) e/o costo del personale strutturato, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina.

3. Le economie di gestione si realizzano compiutamente solo a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha termine il progetto e sono utilizzabili solo a seguito dell'incasso del contributo finale.

4. Una quota non superiore al 70% delle economie di gestione, così come verificate dal Responsabile della Struttura previa verifica di cui all'art.2 comma 3, può essere utilizzata secondo le modalità del successivo comma 5.

5. In tal caso l'1% delle economie di gestione di cui al precedente comma 2, va vincolato a copertura del rischio di esito negativo delle verifiche di secondo livello, e accantonato nel fondo rischi di Ateneo. Detto Importo Massimo Teorico (IMT) delle economie di gestione la somma delle voci relative alle spese generali (overhead) e al costo del personale strutturato, se erogato all'ateneo dall'ente finanziatore, come previste nel piano finanziario iniziale del progetto, per valori dell'IMT fino a €25.000 la quota di cui al presente comma non può in ogni caso essere



superiore al 70% dell'IMT. Per valori dell'IMT maggiori di €25.000, la quota di cui al presente comma non può in ogni caso essere superiore alla somma tra il 70% di €25.000 ed il 35% della quota dell'IMT eccedente i €25.000. Nella definizione dell'IMT, qualora il piano finanziario iniziale del progetto non preveda esplicita distinzione tra costo del personale strutturato e costo del personale non-strutturato, il costo del personale strutturato si assume convenzionalmente pari al 60% del costo totale del personale.

5. A seguito dell'incasso del contributo finale, il Responsabile scientifico del progetto che abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, d'intesa con il Responsabile dei fondi (se diverso), decide, nei limiti di cui al comma 4 del presente articolo, se e in quale misura ripartire le economie, rispettando i seguenti parametri:

- a. il 2% della quota di cui al comma 4 è accantonato da ciascuna Struttura ed è utilizzabile dalla stessa, per le spese generali;
- b. il 15% della quota di cui al comma 4, destinata al solo personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all'acquisizione di finanziamento, confluisce nel Fondo per la premialità del personale tecnico amministrativo, da ripartire sulla base dei criteri di cui all'art.3 comma 3;
- c. il 5% della quota di cui al comma 4 è versata nel Fondo per impiego ai sensi dell'art. 3 comma 1;
- d. la parte residua della quota di cui al comma 4 confluisce nel Fondo per impiego ai sensi dell'art. 3 comma 2 ed è distribuita fra il personale docente e ricercatore anche a tempo determinato, coinvolto nel progetto, in relazione all'effettivo impegno, secondo un piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire e tenendo presente quanto previsto dall'art.10 comma 3;
- e. ciascun partecipante di cui alla lettera d) può percepire un importo individuale nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 10.

6. Entro 12 mesi dall'incasso del contributo, il Responsabile scientifico del progetto propone all'Organo deliberante della Struttura il piano di riparto di cui al precedente comma 5 lett. d), unitamente alle autocertificazioni acquisite.

7. L'Organo della Struttura delibera esclusivamente in merito al piano di riparto proposto. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo della Struttura in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile scientifico deve tenerne conto per un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.

8. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura, previa delega di funzioni del Direttore Generale nel caso di pagamenti destinati al personale tecnico-amministrativo ai sensi del precedente comma 5 lett. b).

9. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle economie di gestione di cui al comma 4 non utilizzate ai sensi del comma 5, o di altri fondi nella disponibilità del Responsabile scientifico del progetto e del Responsabile dei fondi (se diverso).

Art. 8 – Premialità per Principal Investigator di ERC

1. Il Responsabile della Struttura che ospita un Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto finanziati dallo European Research Council (ERC), al fine di consentire alla stessa il monitoraggio dell'andamento del progetto, nella prima seduta utile e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto, comunica all'Organo deliberante della Struttura:

- a) l'avvenuta assegnazione del progetto;
- b) la volontà del PI di ripartire le eventuali economie del progetto, avendo acquisito l'apposita dichiarazione.

Il PI che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 9.

2. Al PI, con riferimento ai progetti finanziati dallo European Research Council, può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso.

3. La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore



e della quota del costo sostenuto per la retribuzione del PI erogata dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile della Struttura.

4. A seguito dell'incasso di ciascuna tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti di cui al precedente comma 3, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso, rispettando i seguenti parametri:

a. l'1% è vincolato a copertura del rischio di esito negativo delle verifiche di secondo livello e accantonato nel fondo rischi di Ateneo;

b. la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'ente, è attribuita al PI nel limite massimo di € 60.000 (lordo dipendente) per ogni rendicontazione e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 10. Il PI deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 10.

5. Entro 3 mesi dall'incasso di ciascuna tranche, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Responsabile della Struttura presso cui il progetto è gestito, e al contempo fornisce l'autocertificazione di cui al comma 4, lett. b) del presente articolo.

6. Il Responsabile della Struttura, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, prende atto della richiesta e dispone la liquidazione.

7. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura.

8. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 non distribuite ai sensi del comma 4, o di altri fondi nella disponibilità del PI.

9. Alla conclusione del progetto, tenuto conto dei compensi premiali a favore del PI ai sensi dei commi precedenti, compreso quello relativo all'ultima tranche, e qualora risultino ulteriori economie di gestione, il PI può decidere se destinare una quota a titolo di premialità per progetti competitivi, secondo quanto disciplinato al precedente art. 7. In tale ipotesi il PI è escluso da tale ulteriore riparto se ha già goduto del compenso premiale di cui al presente articolo.

Art. 9 – Premialità per iniziativa Dipartimenti di Eccellenza a favore del personale dell'Ateneo.

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo coinvolti nell'iniziativa ministeriale "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo individuato nei progetti, presentati e approvati, come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.

2. Il piano di riparto delle risorse destinate da progetto alla premialità è approvato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Responsabile del progetto. Il piano individua i nominativi del personale docente e ricercatore – supportati da adeguata motivazione – le relative attività nonché i compensi da attribuire.

3. Nella definizione del piano di riparto di cui al comma precedente, il Consiglio di Dipartimento si ispira al principio di premiare la più ampia platea possibile di professori e ricercatori, con un rapporto tra il compenso massimo e quello minimo che non sia superiore a 5. Il piano di riparto può discostarsi da tali criteri con opportuna motivazione fornita nella delibera di Dipartimento. Tali linee guida non si applicano ai piani di riparto previsti per i progetti dei Dipartimenti di Eccellenza nel quinquennio 2018-2022.

4. Il Direttore del Dipartimento, previa verifica positiva dei risultati conseguiti secondo le procedure valutative individuate nel progetto, provvederà a adottare, previo impegno di spesa, i provvedimenti di liquidazione e alla successiva erogazione dei compensi in favore dei beneficiari.

5. Al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che ha contribuito all'acquisizione del finanziamento, è riconosciuto un compenso aggiuntivo individuato nei progetti come premialità, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dalla contrattazione collettiva integrativa.



6. I compensi di cui al presente articolo possono essere erogati, limitatamente alle quote parti annuali, solo nel caso di raggiungimento dei target di rendicontazione annuale previsti dal Ministero sulla base delle risorse effettivamente trasferite dal Ministero non già utilizzate e che non hanno una destinazione vincolata.
7. In sede di prima applicazione le disposizioni contenute nel presente articolo hanno efficacia retroattiva per le attività già svolte a valere sul finanziamento in argomento, previste nel progetto approvato dal MUR. In ogni caso il compenso al personale docente e ricercatore verrà erogato secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal presente articolo.
8. Il pagamento è di competenza di ciascuna Struttura, previa delega di funzioni del Direttore Generale nel caso di pagamenti destinati al personale tecnico-amministrativo ai sensi del precedente comma 5.

Art. 10 – Disposizioni sui limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore

1. Ove non diversamente specificato, tutte le somme lordo dipendente derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposte ad un limite annuo massimo. Il limite annuo resta valido per l'intero anno ed è definito come il valor medio della retribuzione annua lorda che corrisponde al ruolo e al regime di impegno del percipiente.
2. I compensi erogati in applicazione del presente Regolamento concorrono al limite di cui all'art.23 ter del DL 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e IRAP a carico dell'Ateneo.
4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale, l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 3 comma 1.
5. Ai docenti e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Per i progetti di ricerca a valere sui finanziamenti del VII Programma Quadro, e/o Horizon 2020, e/o derivanti da programmi competitivi di ricerca internazionali sottoscritti e conclusi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di cui siano state ultimate le attività scientifiche, presentato il rendiconto finanziario conclusivo e accertata la riassegnazione delle economie ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità, nella disponibilità della Struttura, il Responsabile scientifico del progetto può sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante della Struttura interessata proposte di erogazione di compensi aggiuntivi, se non espressamente vietato dai relativi bandi, a favore di professori e ricercatori a tempo pieno che abbiano svolto attività di ricerca nell'ambito dei progetti finanziati di cui al presente articolo.
2. Le proposte devono indicare:
 - a. i beneficiari, identificabili sulla base dell'accordo contrattuale relativo al progetto (es. allegato tecnico) o delle attestazioni (es. *timesheet*) delle attività svolte nell'ambito del progetto;
 - b. le attività svolte e la relativa durata;
 - c. l'ammontare del compenso.Successivamente alla delibera di approvazione, il Responsabile della Struttura, previa verifica delle attività svolte, emana il provvedimento di liquidazione a favore dei soggetti interessati, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 10.
3. Il pagamento è di competenza della Struttura.



4. Per i progetti competitivi in corso è possibile seguire la procedura di cui all'art. 7, prevedendo che la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 sia resa entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento.
5. La premialità a valere su finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito di progetti in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e al personale contrattualizzato (progetti PLS, POT etc.) è disciplinata ai sensi dell'art. 9, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 12 –Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale on line dell'Ateneo.
3. Il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 4761 del 27/11/2018 è abrogato.
4. Si conferma l'abrogazione del Regolamento per l'incentivazione dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari a valere sui fondi competitivi per la ricerca, emanato con D.R. n. 240 del 23/01/2013.



Allegato 1 - Note esplicative

Per il calcolo della quota massima delle economie di gestione che può essere destinata alla premialità e utilizzata secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento, si procede come segue.

Si considera una prima quota, qui denominata Q1, data dal 70% delle economie di gestione del progetto (così come verificate dal Responsabile della Struttura).

Si calcola il valore dell'IMT (Importo Massimo Teorico delle economie di gestione) del progetto dato dalla somma delle voci relative alle spese generali (overhead) e al costo del personale strutturato come indicate nel piano finanziario iniziale del progetto. Nel calcolo dell'IMT:

- il costo del personale strutturato è da aggiungere solo se effettivamente erogato all'ateneo dall'ente finanziatore;
- qualora il piano finanziario iniziale del progetto non preveda una distinzione tra costo del personale strutturato e costo del personale non-strutturato, il costo del personale strutturato si assume convenzionalmente pari al 60% del costo totale del personale.

Definito il valore dell'IMT, si procede al calcolo di una seconda quota, qui denominata Q2, come segue:

$$Q2 = \begin{cases} 0.7 \cdot \text{IMT} & \text{se } \text{IMT} \leq \text{€}25.000 \\ \text{€}17.500 + 0.35 \cdot (\text{IMT} - \text{€}25.000) & \text{se } \text{IMT} > \text{€}25.000 \end{cases}$$

La quota massima delle economie di gestione che può essere destinata alla premialità sarà data dal valore minimo tra le quantità Q1 e Q2.”
